

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 della predetta legge il nuovo 132 cpe è le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data della entrate in vigore 4.07.09.

Pertanto non è più necessario dettagliare lo svolgimento del processo e può immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

si costituiva la parte convenuta, e quindi, impugnava e contestava quanto dalla parte attrice veniva dedotto e richiesto con l'atto di citazione.

Dopo aver verificato la prova documentale a sostegno della domanda ed avendo avuto contezza che la causa era sufficientemente matura per la decisione in forza della documentazione prodotta e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

EMERGE dagli atti che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo è il pagamento di FORNITURA CON CONTESTAZIONE DI PARTE ATTRICE NELLA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI VI E' SOLO CORREDO DELLE FATTURE

LA OPPOSTA NON ha DATO PROVA !

IL GIUDICANTE ritiene che il fornitore del servizio deve dare prova di quanto affermato se è contestato dal Consumatore. Pur avendo provato la fonte negoziale del suo diritto, le fatture non possono costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse (cfr. Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla finzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. A fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.

Nel merito la domanda è fondata e va ACCOLTA

Dopo aver verificato la prova documentale a sostegno della domanda ed avendo avuto contezza che la causa sufficientemente matura per la decisione in forza della documentazione prodotta e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda è fondata e, quindi, merita di essere ACCOLTA

L'attività istruttoria ha confermato la fondatezza dell'assunto attoreo.

La parte opposta NON ha fornito prova a sostegno di quanto dedotto, poiché NON ha dimostrato con la documentazione il buon diritto ad ottenere il quantum richiesto e parte attrice ha assolto al suo onere previsto dal codice civile. Ergo, si può tranquillamente ritenere inesistente il credito per



come emerge dagli atti di causa; trattasi di prove certe che dimostrano la infondatezza della richiesta di parte opposta.

Le spese come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione , così provvede:

- 1) Accoglie la domanda
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo
- 3) SPESE COMPENSATA

Roma li 9.11.20

IL GIUDICE DI PACE

Avv Raffaele Forestiero

